



# Decreto «Cura Italia»

DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020

Misure a sostegno dei genitori lavoratori




Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto Cura Italia, pubblicato in GU Serie Generale n.71 del 18-03-2020, interviene a sostegno dei **genitori lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi**, prevedendo un CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO. (art. 23)

Il congedo parentale straordinario è fruibile anche dai genitori affidatari.



Vengono previste forme di sostegno aggiuntive per i genitori di minori disabili (art. 24)



## CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO

- Rivolto a entrambi i genitori di bambini di età non superiore ai 12 anni
- Periodo di 15 giorni
- Utilizzabile in maniera CONTINUATIVA o FRAZIONATA
- Fruibile in maniera ALTERNATIVA tra i genitori
- Utilizzabile **a partire dal 5 marzo** (quindi retroattivo)
- Pari al 50 per cento della retribuzione
- Coperto da contribuzione figurativa



Nel caso in cui il genitore lavoratore dipendente, per far fronte all'emergenza da Covid-19 e alla relativa chiusura degli istituti scolastici, avesse GIA' richiesto un periodo di congedo parentale ex d.lgs. 151/2001, tali giornate saranno riconvertite nel nuovo periodo di congedo straordinario



Genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni

Il **CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO** prevede una estensione di alcune misure anche a genitori di minori ma di età superiore a 12 anni.

- in questo caso si mantiene la possibilità di astenersi dal lavoro, per 15 giorni *ma senza indennità e senza contribuzione figurativa*.
- utilizzabile in maniera CONTINUATIVA o FRAZIONATA
- fruibile in maniera ALTERNATIVA tra i genitori
- utilizzabile a partire dal 5 marzo (quindi retroattivo)
- divieto di licenziamento
- diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO è fruibile anche da parte di:

➔ genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

In questo caso l'indennità sarà pari a pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità, per ciascuna giornata indennizzabile.

➔ genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS

In questi casi l'indennità sarà, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.



## Condizione per la fruizione del CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO

- all'interno del nucleo familiare non deve esserci un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.



## **VOUCHER BABY SITTER**

in alternativa AL CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO , per gli stessi beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a partire dal 5 marzo.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50

Possono usufruirne anche i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.



## MODALITA' OPERATIVE

Per poter accedere a entrambe le misure di sostegno (congedo straordinario e voucher baby sitter) è necessario attendere una circolare operativa dell'INPS, a cui è affidata la gestione.

Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa (1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020), l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.




## Estensione durata permessi retribuiti – legge 104 (art. 24)



Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è INCREMENTATO di ulteriori complessive dodici giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (*per il personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità*).

Quindi, per i mesi di marzo e aprile i giorni disponibili saranno:

- 3 (marzo) + 3 (aprile) + 12, per un totale di 18 giornate.



NB. il limite di età per la fruizione del CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO non si applica in riferimento ai **figli con disabilità in situazione di gravità accertata** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.**